

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA
DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE

NUMERO 1 DEL REGISTRO DATA 15-02-20

Reg. Gen. 32

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 50,
COMMI 11 E 12 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 - SISMA 2016 -
ING. BARCHETTA MARIANGELA. -

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la propria determinazione n. 3 del 23 febbraio 2018, con la quale è stato rinnovato il contratto di lavoro all'ing. Mariangela Barchetta per due anni, dal 01-03-2018 al 28-02-2020, per gli adempimenti legati agli eventi sismici del 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 27 dicembre 2019, contenente l'approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, con la quale è stata prevista la conferma di 2 Istruttori Tecnici Direttivi a tempo determinato per il Sisma 2016;

VISTA la necessità, in applicazione dei richiamati atti, di rinnovare il contratto di lavoro con l'ing. Mariangela Barchetta per ulteriori 12 mesi, dal 10 marzo 2020 al 9 marzo 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 11, del C.C.N.L. del 21/05/2018, e previa interruzione di 10 giorni calcolati alla scadenza del precedente rapporto lavorativo;

VISTO lo schema di contratto di lavoro per la regolazione dei rapporti predisposto ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. Funzioni locali del 21/05/2018;

VISTO l'art. 4 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTI gli articoli 48,97,107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la legge del 07/08/1990, n. 241;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali del 21/05/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) DI RINNOVARE il contratto di lavoro all'ing. Mariangela Barchetta, per 12 mesi, dal 10 marzo 2020 al 9 marzo 2021, per le prestazioni di natura tecnica legate alla ricostruzione post-sisma 2016.
- 2) DI CORRISPONDERE al dipendente il trattamento economico previsto per la Categoria e la Posizione Economica di inquadramento (Categoria D – Posizione D1), l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la tredicesima mensilità e ogni altra indennità e/o emolumento previsto dalla legge.
- 3) DI DARE ATTO che la spesa sarà rendicontata all'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche - Sisma 2016.
- 4) DI REGOLARE i rapporti secondo l'allegato schema di contratto di lavoro, predisposto ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- 5) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.
- 6) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio finanziario per il seguito di competenza.

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE
(art. 50, commi 11 e 12, CCNL Funzioni locali del 21/05/2018)

TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO

ORARIO: FULL TIME 36 ORE SETTIMANALI

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il Comune di Monte San Martino rappresentato dal segretario comunale Pasquale Ercoli e la sig.ra Mariangela Barchetta nata a Civitanova Marche il 08-04-1982 e residente a Monte San Martino in c.da San Venanzo n. 51/A, CF: BRC MNG 82D48 C770I, in riferimento all'assunzione a tempo determinato, FULL TIME orizzontale, 36 ore settimanali, dal 10 Marzo 2020 al 9 Marzo 2021, approvata con determinazione n.1 del 15-02-2020, esecutiva ai sensi di legge.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali, vigente nel tempo, dalle norme di legge vigenti in materia, dallo statuto comunale nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze dagli organi o dirigenti dell'ente.

Richiamati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il Comune di Monte San Martino e la sig.ra Mariangela Barchetta, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria D1, e stipulati in data 01-03-2017 con scadenza il 28-02-2018 e 01-03-2018 con scadenza il 28-02-2020 ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge 189 del 2016.

Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi.

Tenuto conto che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi della dipendente Mariangela Barchetta, la quale con la sottoscrizione del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018.

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più

specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

Le parti stipulano quanto segue:

1. Il Comune di Monte San Martino, con sede in P.zza XX Settembre n. 4, P.I. 00269700431, assume a tempo determinato e pieno orizzontale la Sig.ra Mariangela Barchetta, nata a Civitanova Marche il 08-04-1982 e residente a Monte San Martino in c.da San Venanzo n. 51/A, CF: BRC MNG 82D48 C770I.

~~2.~~ L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell'art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni in L. 229/2016, per il periodo dal 10-03-2020 al 09-03-2021 e non è prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa.

3. L'inquadramento professionale temporaneo è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore direttivo tecnico

CATEGORIA: D - POSIZIONE ECONOMICA: D1

e le mansioni corrispondenti alla ricostruzione pubblica e privata Sisma 2016, fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

4. Il trattamento economico normativo della dipendente è determinato secondo quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Funzioni locali.

5. Gli emolumenti relativi al periodo di lavoro di cui al presente contratto saranno corrisposti mensilmente a decorrere dal mese di Marzo 2020.

6. Il TFR (trattamento di fine rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto direttamente dall'INPS previa comunicazione da parte del Comune di Monte San Martino.

7. Il dipendente sarà assegnato nell'Area tecnica.

8. L'orario di lavoro è stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato in 6 giorni lavorativi. L'orario potrà essere modificato, per necessità di servizio, dal Responsabile dell'Area Tecnica, nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il rispetto dell'orario assegnato è, per la lavoratrice, specifico obbligo contrattuale.

9. In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo di cui alle vigenti normative contrattuali previste per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

11. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

12. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 51, comma 1, lettera b), del CCNL del 21/05/2018 e dall'art. 71 D.L. 112 del 25.06.2008 convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e successive modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10 del CCNL del 21/05/2018.

13. Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 4 dell'art. 51 del CCNL del 21/05/2018 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

14. La lavoratrice, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che le vengono affidate con la massima diligenza ed osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiara, altresì, di prendere integrale conoscenza del Codice disciplinare vigente nell'Ente che ritira all'atto della sottoscrizione del presente contratto unitamente a:

- Copia art. 23 C.C.N.L. del 06.07.1995;
- Copia artt. 20, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008;
- copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Copia del Capo II "Tutela della salute della lavoratrice" articoli da 6 a 15 ed allegati A), B), C) del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151.

15. Per quanto non disciplinato tra le parti si fa riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente, nonché alle norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

16. In attuazione della legge sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), il lavoratore contraente autorizza il Comune di Monte San Martino al trattamento dei dati e il Comune di Monte San Martino garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute.

Letto e sottoscritto in Monte San Martino, li _____

Il Segretario Comunale
Pasquale Ercoli

Il dipendente
ing. Mariangela Barchetta

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. È redatto su tre pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla lavoratrice ed uno conservato agli atti del Comune di Monte San Martino.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI